

N. 3639

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FASSONE, BERTONI e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 1998

---

Modifica della disciplina delle notificazioni  
col mezzo della posta

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con la recente sentenza n. 346 del 22-23 settembre 1998 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari», nella parte in cui non prevede che - in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate - del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la stessa sentenza la Corte ha statuito l'illegittimità altresì del terzo comma del citato articolo 8, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

Mentre la prima parte della pronuncia non richiede la necessità di un intervento legislativo esplicito, producendo essa stessa l'inserimento dell'obbligo di avviso mediante raccomandata nel rito notificatorio in esame, la seconda parte della decisione richiede invece un'integrazione della disciplina, secondo quanto enunciato dalla stessa Corte.

Il legislatore - essa ha affermato nella motivazione - sarà quindi libero di adeguare la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (per il caso di assenza del destinatario) a quella dettata dall'articolo 140 del codice di procedura civile (che non prevede affatto la restituzione dell'atto al mittente)

ovvero di stabilire regole diverse: il limite della discrezionalità sarà rappresentato esclusivamente dal diritto di difesa del destinatario, in relazione al quale deve ritenersi illegittima qualsiasi disciplina che, prevenendo la restituzione del piego al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve, pregiudichi la concreta possibilità di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario medesimo.

La nuova disciplina deve dunque farsi carico della duplice esigenza cui assolve la sequenza notificatoria: da un lato essa non deve pregiudicare «la concreta conoscenza dell'atto da parte del destinatario», e quindi non deve privarlo della possibilità di conoscere il contenuto attraverso «l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità»; dall'altro lato, non deve impedire la sollecita successione degli atti processuali, differendo oltremodo il momento in cui la notifica si perfeziona.

Si profilano pertanto i seguenti passaggi. Innanzi tutto occorre dissociare il fenomeno della giacenza dell'atto notificato dall'individuazione del momento perfezionativo della notifica: dissociazione che la stessa Corte indica come possibile e opportuna, posto che il vero obiettivo è consentire al destinatario della notifica di non essere indefinitamente privato della conoscenza dell'atto come effetto della restituzione del plico al mittente (e cioè a persona «priva di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell'atto da parte del notificatario»).

In secondo luogo, occorre considerare che - sempre secondo la Corte - alla luce del mutato contesto sociale, oggi accade con frequenza che si verifichi una assenza dall'abitazione, o dall'ufficio o dall'azienda protratta per oltre dieci giorni: e ciò non

deve tradursi nella definitiva perdita della possibilità di ritirare il piego restituito. Dunque conviene stabilire un diverso termine di giacenza, che non potrà essere indefinito, posto che l'ufficio (nè altri) non lo può tenere in carico senza limite, ma che dovrà essere comunque tale da consentire un ritiro in condizioni di normalità. Tale termine appare opportuno sia determinato in sessanta giorni idonei a coprire anche assenze di notevole ampiezza, purchè non indefinite.

In terzo ed ultimo luogo, è necessario stabilire un momento in cui il rito notificatorio si perfeziona e rende possibile il compimento delle attività processuali successive, a prescindere dalle facoltà accordate al destinatario. Questo momento può essere individuato secondo le modalità già oggi previste dal quarto comma dell'articolo 8 della legge in esame, e cioè «decorsi dieci giorni dalla data del deposito». Infatti lo spostare notevolmente in avanti il compimento della notifica (ad esempio continuando ad agganciarlo alla restituzione del piego, e cioè al sessantesimo giorno) penalizzerebbe eccessivamente il notificante o il processo. Il mantenerlo nei termini attuali, per converso, se può rappresentare una qualche limitazione per il destinatario della notificazione in quanto il processo potrebbe avviarsi senza una sua effettiva conoscenza dell'atto, tuttavia gli conserva quanto meno una possibilità di ritiro del plico e quindi di conoscenza dell'atto e di esercizio del diritto di difesa in un momento successivo.

Poichè l'impiego del servizio postale per le notificazioni è previsto «in materia civile, amministrativa e penale» (articolo 1 del-

la legge 20 novembre 1982, n. 890, e articolo 170 del codice di procedura penale), e poichè nella materia penale può accadere che l'ulteriore corso del processo prima di un'effettiva conoscenza dell'atto in capo all'imputato produca conseguenze non rimediabili (si pensi alla tempestiva opposizione a decreto penale, ovvero all'esercizio della facoltà di impugnazione, o alla nomina di un difensore o ad altre potestà soggette a termini brevi di perenzione), appare opportuno che la notifica di atti di questo genere non sia suscettibile di venire effettuata con lo strumento in questione: in tal senso ci si propone di modificare l'articolo 170 del codice di procedura penale.

Appare altresì opportuno adottare una disposizione di carattere transitorio per quelle situazioni nelle quali una parte ha effettuato la notifica di un atto in conformità della normativa dichiarata costituzionalmente illegittima. Per effetto della sentenza della Corte, infatti, la norma cessa bensì di avere efficacia «dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» (articolo 136 della Costituzione), ma poichè la sua illegittimità è in radice, le vicende processuali tuttora in corso ne sono comunque affette.

Si tratta allora, da un lato, di tutelare i diritti della controparte, imponendo la rinnovazione della notifica secondo la disciplina costituzionalmente corretta; e, dall'altro lato, di preservare la parte che ha operato in conformità alla legge (incostituzionale) dal rischio di decadenze o dalla perdita di diritti acquisiti. A tal fine soccorre una disposizione transitoria modellata sul disposto del quinto comma dell'articolo 164 del codice di procedura civile.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nel terzo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, le parole «Trascorsi dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorsi sessanta giorni».

## Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 170 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale mezzo non è consentito quando si tratta di atto al quale è collegata l'attribuzione di una facoltà che deve essere esercitata entro un termine non superiore a sessanta giorni».

## Art. 3.

1. Il giudice, quando dichiara la nullità della notificazione effettuata in conformità della norma dichiarata illegittima, assegna alla parte un termine perentorio per rinnovare la notificazione dell'atto. Se la parte vi provvede ritualmente e tempestivamente, restano salvi i diritti e le facoltà collegati alla precedente notificazione.